



**Istituto Autonomo Case Popolari**  
Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

**AREA FINANZIARIA SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO**  
**DELIBERAZIONE N. 22 ANNO 2017**

**OGGETTO:**

*TRAPANI – IACP – PROCEDURA BARBARA VINCENZO + 6 C/ IACP TRAPANI. PRESA ATTO SENTENZA CORTE D' APPELLO DI PALERMO*

L'anno duemiladiciassette, addì 10 del mese di Aprile in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell' Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.

Il Commissario ad Acta (Ignazio Gentile) Nominato con D.A. n.48/Gab. del 30/03/2017.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, la dr.ssa Nunziata Gabriele Capo Area Finanziaria.

Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Servizio III Legale e Contenzioso dell'Area Finanziaria adotta la seguente deliberazione:

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

**PREMESSO CHE:**

- in data 19/5/2011 è stato notificato un ricorso, presentato presso il Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, ai sensi dell' art.413 c.p.c., R.G. n.639/2011 dai signori Barbara Vincenzo, Aguanno Filippo, Aguanno Vincenzo, Canino Mario, D'Anna Vito, Giurlanda Matteo, Scarpinati Leonardo, tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Vincenzo De Mela, del Foro di Trapani;
- tutti i ricorrenti, utilizzati dall' Istituto con contratti di lavoro di somministrazione a tempo determinato stipulati con l' azienda fornitrice Adecco, sostenendo l' illegittimità dei contratti di somministrazione applicati, hanno richiesto al Tribunale di Trapani, Sez. Lavoro, il riconoscimento, a carico di questo IACP, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, per l' effetto, la condanna dell' Istituto al riconoscimento dei contratti di lavoro intercorsi tra questi e la società fornitrice in contratti a tempo indeterminato con questo Istituto, a decorrere dalla prima data di assunzione, nei rispettivi profili professionali di inquadramento, giusto CCNL comparto Regioni autonomie locali o, in subordine, la condanna al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell' art. 36 del D. lgs 165/ 01, con vittoria di spesa;
- ritenendo infondate le richieste avanzate dai ricorrenti, con Delibera n. 41 del 14.07.2011 è stato disposto di opporsi al ricorso notificato in data 19.05.2011, affidando l' incarico di rappresentanza e difesa all' Avv. Pieranna Filippi, del Foro di Trapani, considerata la specificità della materia trattata e le difficoltà, soprattutto di carattere istituzionale, ad assumere l' impegno di difesa da parte dell' Avvocatura interna, la cui Titolare ricopriva, e tuttora ricopre la carica di Assessore presso il Comune di Erice;

- il ricorso è stato definito con la Sentenza n. 557, emessa dal Tribunale di Trapani in data 12.11.2014, e con successiva ordinanza di correzione emessa in data 14.01.2015;
- con detta sentenza il Tribunale di Trapani, a conclusione del giudizio di primo grado, pur non riconoscendo il diritto dei lavoratori ricorrenti alla trasformazione del rapporto di lavoro ha condannato questo IACP a corrispondere a ciascuno di essi, a titolo di risarcimento del danno, una indennità pari a dieci mensilità della retribuzione globale di fatto percepita al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.015,00 oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA;
- preso atto della decisione del Tribunale e pur valutando che la stessa potesse considerarsi positiva per l' Istituto, stante il tenore delle richieste articolate dai ricorrenti, ma ritenendo opportuno procedere all' impugnativa della sentenza con Delibera n. 12, adottata dal Commissario ad Acta in data 05.02.2015, è stato affidato all' Avv. Filippi, che aveva già rappresentato l' Istituto nella procedura di primo grado e si era successivamente dichiarata disponibile ad assumere la difesa anche nella fase successiva, l'incarico di procedere all' impugnativa presso la competente Corte d' Appello di Palermo;
- il giudizio di secondo grado è stato definito con la sentenza della Corte d' Appello di Palermo n. 1053/2016, pubblicata il 7.01.2017, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado questo Istituto è stato condannato a corrispondere a ciascun ricorrente una somma, a titolo risarcitorio, pari a cinque mensilità, in luogo delle precedenti dieci, dell'ultima retribuzione di globale di fatto, con interessi e rivalutazione, oltre alle spese legali del doppio grado di giudizio compensate in ragione di un terzo e la condanna a carico dell' IACP della restante parte liquidate in € 2.000,00 per il primo grado ed € 2.400,00, per il secondo grado a titolo di compensi professionali, oltre oneri di legge;
- in data 23.02.2017 a cura dell' Avvocato di controparte è stata notificata, in forma esecutiva la sentenza de qua;
- con nota del 16.03.2017, acclarata al prot. n. 4906 del 20.03.2017 l' Avv. Pieranna Filippi, a seguito di specifica richiesta dell' Ente, ha evidenziato come la sentenza d' appello sia da considerare "certamente favorevole" e come un eventuale giudizio di cassazione "non sempre viene esitato favorevolmente dalla Corte" potendo, invece determinare un rischio di soccombenza con conseguente notevole aggravio di spesa essendo tale giudizio strettamente legato alla sussistenza di precisi vizi di legittimità;

Tutto ciò premesso,

**PRESO ATTO** del parere reso dall' Avv. Pieranna Filippi con la nota del 16.03.2017, acclarata al prot. n. 4906 del 20.03.2017;

**VALUTATO** di non esporre l' Istituto al rischio di un ulteriore aggravio di spesa scaturente dalla presentazione di un ricorso per la riforma della sentenza della Corte d' Appello di Palermo n. 1053/ 2016 da presentare presso la Suprema Corte;

**VISTE:**

- la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;
- la D.C. n. dell'11/01/2011;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 48/ Gab. del 30/03/2017 di nomina del Commissario ad Acta, Ignazio Gentile;

**D E L I B E R A**

**PRENDERE ATTO** della sentenza n. 1053/2016, emessa dalla Corte d' Appello di Palermo a definizione della Procedura Barbara Vincenzo + 6 c/ IACP Trapani, considerato il favorevole risultato ottenuto dall'Istituto nella procedura.

**DARE MANDATO**, ai competenti uffici, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa, di dare esecuzione alla sentenza della Corte d' Appello di Palermo n. 1053/2016, pubblicata il 7.01.2017.

**AVVIARE**, ai sensi dell' art. 36 del D. Lgs. n. 165/ 2001, nei confronti del dirigente responsabile, le procedure dirette al recupero delle somme che graveranno a carico dell' Ente in esecuzione della sentenza in discussione.

**PROVVEDERE** alla trasmissione della sentenza alla Procura della corte dei Conti per eventuali connessi accertamenti.

IL SEGRETARIO  
F.to Dott.ssa Nunziata Gabriele

IL COMMISSARIO AD ACTA  
F.to Ignazio Gentile

Il Responsabile del procedimento  
F.to Dott. Francesco Longhitano